

Politica sui Conflitti di Interesse - Admirals Europe Ltd

Valida a partire dall'11.12.2025

***Il riferimento a Admirals Europe Ltd sarà sempre interpretato come "Admirals Europe Ltd (precedentemente denominata Admiral Markets Cyprus Ltd)"**

1.1 **'Admirals Europe Ltd'** è una Società di Investimento di Cipro costituita secondo le leggi di Cipro, che ha la sua sede principale in Agias Zonis 63, 3090, Limassol, Cipro, e registrata presso il Registro delle Imprese di Nicosia con il numero: HE 310328 (la "Società"). La Società è regolamentata come Società di Investimento di Cipro ('CIF') dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro ('CySEC') con licenza numero 201/13.

1.2 La Società opera ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (la "Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari 2014/65/UE" o "MiFID II") e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE, come modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (il "MiFIR"), che è stato implementato a Cipro dalla Legge sui Servizi di Investimento e le Attività e i Mercati Regolamentati del 2017 (Legge 87(I)/2017), la quale disciplina la prestazione di Servizi di Investimento, l'esercizio delle Attività di Investimento, il funzionamento dei Mercati Regolamentati e altre questioni correlate (la "Legge sui Servizi di Investimento e le Attività e i Mercati Regolamentati"), come modificata. e la medesima potrà essere modificata e integrata di volta in volta.

1.3 L'**"Articolo 34"** della **MiFID II** stabilisce che le imprese devono garantire che la divulgazione ai clienti dei conflitti sia una misura di ultima istanza, utilizzabile solo qualora le disposizioni organizzative e amministrative stabilite dall'impresa per prevenire o gestire i suoi conflitti di interesse non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di danno agli interessi del cliente siano prevenuti.

1.4 È richiesto alle Società di Investimento di elaborare, stabilire, implementare e mantenere per iscritto una efficace **'Politica sui Conflitti di Interesse'**. Qualora una Società di Investimento sia membro di un gruppo, tale politica dovrebbe tenere conto delle circostanze che possono dare origine a un 'Conflitto di Interesse' a seguito delle attività commerciali di altri membri del gruppo.

1.5 La **'Politica sui Conflitti di Interesse'** stabilita in conformità con la legislazione di cui sopra deve includere il seguente contenuto:

- a. deve identificare, con riferimento agli specifici servizi di investimento e/o servizi accessori svolti dalla o per conto della Società di Investimento, le circostanze che costituiscono o possono dar luogo a un 'Conflitto di Interesse' che comporti un rischio materiale di danno agli

interessi di uno o più Clienti; e

b. deve specificare le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali 'Conflitti di Interesse'.

1.6 Queste procedure devono essere volte a:

a. prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra Persone Rilevanti impegnate in attività che comportano un rischio di 'Conflitto di Interesse', laddove lo scambio di tali informazioni possa nuocere agli interessi di uno o più Clienti;

b. garantire la supervisione separata delle Persone Rilevanti le cui funzioni principali comportano lo svolgimento di attività per conto di, o la fornitura di servizi a, Clienti i cui interessi possono essere in conflitto, o che altrimenti rappresentano interessi diversi che possono essere in conflitto, compresi quelli della Società di Investimento;

c. la rimozione di qualsiasi collegamento diretto tra la remunerazione delle Persone Rilevanti principalmente impegnate in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, diverse Persone Rilevanti principalmente impegnate in un'altra attività, laddove possa sorgere un Conflitto di Interesse in relazione a tali attività;

d. la garanzia di misure volte a prevenire o limitare l'esercizio di un'influenza inappropriata da parte di qualsiasi persona sul modo in cui una Persona Rilevante svolge Servizi di Investimento e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi;

e. la garanzia di misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di una Persona Rilevante in servizi di investimento separati e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei Conflitti di Interesse.

1.7 Il processo deve prevedere le seguenti azioni:

a. Identificazione delle situazioni di Conflitto di Interesse;

b. Gestione delle situazioni di Conflitto di Interesse;

c. Divulgazione dei Conflitti di Interesse nei casi in cui tali situazioni non possano essere risolte;

d. Mantenimento e aggiornamento dei registri delle situazioni di Conflitto di Interesse identificate.

1.8 In linea con la **MiFID II**, la Società, in quanto Società di Investimento di Cipro autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro (CySEC), è pertanto tenuta a:

- a. fornire ai suoi Clienti e potenziali Clienti una copia scritta della sua '**Politica sui Conflitti di Interesse**' (di seguito la "**Politica**"); e
- b. adottare tutte le misure ragionevoli per rilevare e, ove possibile, evitare i 'Conflitti di Interesse'.

1.9 Di conseguenza, la Società ha stabilito, implementato e mantiene una '**Politica sui Conflitti di Interesse**' efficace e appropriata alla sua dimensione e organizzazione, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

1.10 La presente politica:

- a. identifica, con riferimento agli specifici servizi di investimento e attività e servizi accessori svolti dalla o per conto della Società, le circostanze che costituiscono o possono dar luogo a un 'Conflitto di Interesse' e che rappresentano un rischio significativo di danno agli interessi di uno o più Clienti;
- b. specifica le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali "Conflitti di Interesse";
- c. documenta l'impegno della Società ad agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei suoi Clienti e a conformarsi, in particolare, ai principi stabiliti nella suddetta legislazione quando fornisce servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, relativi a tali Servizi.

2.1 La presente "**Politica sui Conflitti di Interesse**" non intende, né crea, diritti o doveri di terze parti che non esisterebbero già se la "**Politica sui Conflitti di Interesse**" non fosse stata resa disponibile, né costituisce parte di alcun contratto tra la Società e qualsiasi Cliente.

DEFINIZIONI

3.1 Ai fini della presente Politica:

- a. "**Società**" indica "**Admirals Europe Ltd**", una Società di Investimento di Cipro costituita ai sensi delle leggi di Cipro, con sede principale in Agias Zonis 63, 3090, Limassol, Cipro, e registrata presso il Registro delle Imprese di Nicosia con il numero: HE 310328 (la "Società"). La Società è regolamentata come Società di Investimento di Cipro ('CIF') dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro ('CySEC') con il numero di licenza 201/13 e da qualsiasi sua controllata e associata.
- b. "**Cliente(i)**" includerà tutti i Clienti esistenti e potenziali della Società, nonché qualsiasi Cliente precedente della Società per cui sussistano ancora doveri fiduciari o di altra natura, indipendentemente dalla loro categorizzazione come "**Cliente al Dettaglio**", "**Cliente**

Professionale" o "Controparte Idonea" (vedi più avanti).

c. **"Servizi di Investimento"** e **"Servizi Accessori"** o **"Servizi"**, salvo che il contesto non richieda diversamente, indicheranno rispettivamente tutti i servizi e le attività specificati nella *Parte I della Terza Appendice della Legge Cipriota 87(I)/2017, che disciplina la prestazione di servizi di investimento, l'esercizio di attività di investimento, il funzionamento dei mercati regolamentati e altre questioni correlate*, come la stessa può essere di volta in volta modificata e integrata, in relazione a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella *Parte III della Terza Appendice della Legge Cipriota 87(I)/2017, che disciplina la prestazione di servizi di investimento, l'esercizio di attività di investimento, il funzionamento dei mercati regolamentati e altre questioni correlate*, come la stessa può essere di volta in volta modificata e integrata.

d. **"Persona Rilevante"** indica ciascuno dei seguenti soggetti: (a) un direttore, socio o equivalente, manager o rappresentante designato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; (b) un direttore, socio o equivalente, o manager di qualsiasi rappresentante designato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; (c) un dipendente della Società o di un rappresentante designato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della Società o di un agente collegato della Società e che è coinvolta nella fornitura da parte della Società di attività regolamentate; (d) una persona fisica che è coinvolta nella fornitura di servizi alla Società o al suo rappresentante designato (o, ove applicabile, agente collegato) nell'ambito di un accordo di esternalizzazione ai fini della fornitura da parte della Società di servizi di investimento e attività.

3.2 Salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi parola ed espressione in maiuscolo non specificamente definita in questa Politica, avrà i significati ad essi attribuiti nel **"Contratto Cliente – Termini e Condizioni Commerciali"**, come pubblicato sul/sui Sito/i ufficiale/i della Società al seguente URL: <https://admiralmarkets.com/>

SCOPO

4.1 Lo scopo di questa Politica è definire l'approccio della Società nell'identificare e gestire i "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nel corso delle sue attività commerciali.

4.2 Pertanto, questa Politica è volta a identificare, gestire e, ove possibile, prevenire i "Conflitti di Interesse" che possono sorgere tra o tra:

- a. la Società e i suoi Clienti;
- b. i Clienti della Società e la direzione, i dipendenti e gli agenti collegati della Società, incluse le persone direttamente o indirettamente collegate ai suddetti da controllo; e/o
- c. i Clienti stessi della Società.

4.3 In particolare, questa Politica è volta a:

- a. identificare le circostanze che danno o possono dare origine a un "Conflitto di Interesse" che comporta un grave rischio di danno agli interessi di uno o più Clienti;
- b. specificando le procedure e le misure da adottare per gestire tali «Conflitti di Interesse»;
- c. stabilendo le regole per la tenuta dei registri dei servizi di investimento e/o accessori, o qualsiasi combinazione di essi, in cui sia sorto, o possa sorgere, un «Conflitto di Interesse», nel caso di servizi di investimento e accessori in corso o qualsiasi combinazione di essi.

4.4 La Società fornirà a tutti i suoi Clienti, prima dell'inizio della prestazione di qualsiasi servizio di investimento e/o accessorio o qualsiasi combinazione di essi, una versione riassunta di questa Politica tramite pubblicazione sul/sui Sito/i Web della Società, al seguente indirizzo <https://admiralmarkets.com/>. La Società informerà inoltre i suoi Clienti del loro diritto di richiedere maggiori informazioni su questa Politica.

4.5 Si prega di notare che, nonostante i migliori sforzi della Società, alcuni «Conflitti di Interesse» non possono essere completamente eliminati, e in tali istanze, la Società ha adottato un approccio trasparente ed equo di divulgazione di tali istanze non appena esse diventano evidenti. Di conseguenza, come indicato più avanti, i "Conflitti di Interesse" non gestibili saranno comunicati al Cliente affinché questi possa valutare, in conformità con la propria categorizzazione, se intenda avvalersi dei servizi di investimento e/o accessori forniti dalla Società.

4.6 In alternativa, come indicato più avanti, se la Società ritiene (a) che la divulgazione non sia appropriata per gestire correttamente il conflitto, e/o (b) di non essere in grado di gestire il "Conflitto di Interesse" in altro modo, la Società può rifiutarsi di operare per il Cliente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

A. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

5.1 La presente Politica si applica a tutti gli amministratori, i dipendenti e/o le persone legate alla Società, incluse le persone direttamente o indirettamente collegate ai suddetti da controllo, che sono, direttamente o indirettamente, connesse con la Società (di seguito denominate **"Persone Rilevanti"**) e si riferisce a tutte le interazioni con i Clienti della Società. Per evitare qualsiasi dubbio, la politica si applica anche alle Filiali della Società, ai responsabili e ai dipendenti di tali Filiali e/o alle persone legate alle Filiali della Società.

B. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

5.2 Ai fini dell'identificazione delle tipologie di "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nel corso della fornitura di servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o di qualsiasi combinazione di essi, e la cui esistenza possa danneggiare gli interessi di un Cliente, la Società tiene conto se la Società o

qualsiasi Persona Rilevante si trovi in una delle situazioni descritte di seguito, sia a seguito della fornitura di servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o di qualsiasi combinazione di essi, sia altrimenti ("**Conflitto/i di Interesse**").

5.3 Pertanto, in generale, un "Conflitto di Interesse" sarà considerato esistente nei casi in cui la Società possa realizzare un guadagno finanziario nel fornire servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, che a sua volta sia dannoso per uno o più Clienti, o nei casi in cui uno o più Clienti realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita quando vi sia la possibilità di una perdita concomitante per un altro Cliente.

5.4 Ci sarà, in ogni caso, un "Conflitto di Interesse" quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a. la Società e/o qualsiasi Persona Rilevante è suscettibile di realizzare un guadagno finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a spese di un Cliente;
- b. la Società e/o qualsiasi Persona Rilevante ha un interesse nel risultato di un servizio fornito a un Cliente o di una transazione eseguita per conto di un Cliente, che è distinto dall'interesse del Cliente in quel risultato;
- c. la Società e/o qualsiasi Persona Rilevante ha un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire l'interesse di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto agli interessi di un particolare Cliente;
- d. la Società e/o qualsiasi Persona Rilevante svolge la stessa attività commerciale di un Cliente, con l'eccezione dei Clienti classificati come Controparti Qualificate;
- e. la Società e/o qualsiasi Persona Rilevante riceve o riceverà da una persona diversa da un Cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalla commissione o tariffa standard per tale servizio.

IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

6.1 L'identificazione preventiva dei "Conflitti di Interesse" è la prima fase per la salvaguardia della posizione del Cliente.

Eventuali conflitti tra diverse attività e/o interessi devono essere identificati prima di fornire servizi di investimento e/o accessori a un Cliente.

A. PRINCIPI GENERALI

6.2 Un "Conflitto di Interesse" implica qualsiasi situazione caratterizzata da almeno due fattori in conflitto tra loro. Nel caso di un "Conflitto di Interesse" ai sensi della **MiFID II**, il Cliente a cui viene fornito il servizio di investimento costituisce sempre un fattore, mentre la Società rappresenta l'altro. Sono comunque concepibili anche situazioni in cui più fattori lato Società sono in conflitto con gli

interessi del Cliente.

6.3 I "Conflitti di Interesse" richiedono abitualmente un bilanciamento tra gli obiettivi. Le normative legali impongono che l'obiettivo di una prestazione di servizi di investimento indipendente e non influenzata, volta a proteggere e salvaguardare gli interessi del Cliente, abbia la massima priorità.

6.4 Poiché la Società offre un'ampia gamma di servizi di investimento e/o servizi accessori, tali "Conflitti di Interesse" possono verificarsi, in particolare, a causa di diverse aree di attività, diversi servizi di investimento e servizi accessori o qualsiasi combinazione di essi, e anche a causa della collaborazione con società correlate.

6.5 In particolare, come precedentemente indicato, i "Conflitti di Interesse" possono verificarsi nel contesto di una qualsiasi delle seguenti relazioni:

- a. tra la Società e i suoi Clienti;
- b. tra i Clienti della Società e la direzione, i dipendenti e gli agenti collegati della Società, incluse le persone direttamente o indirettamente collegate ai suddetti dal controllo; e
- c. tra i Clienti della Società stessi.

B. DIPENDENTI E AREE DI ATTIVITÀ INTERESSATE

6.6 Nel contesto dell'ampia gamma di servizi di investimento e/o servizi accessori offerti dalla Società, i "Conflitti di Interesse" possono, a titolo esemplificativo, verificarsi nel contesto di:

- a. i servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti; in particolare, i servizi di investimento e/o i servizi accessori forniti dalla Società, e nel cui contesto possono insorgere possibili 'Conflitti di Interesse', sono i seguenti:

Servizi di investimento:

- (i) Ricezione e trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari.
- (ii) Esecuzione di Ordini per conto dei Clienti.
- (iii) Gestione di Portafoglio

Servizi accessori:

- (i) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi servizi di custodia e servizi correlati quali la gestione di contanti/garanzie, ed esclusa la tenuta di conti titoli a livello di primo livello;

(ii) Concessione di crediti o prestiti a un investitore per consentirgli di effettuare una transazione in uno o più Strumenti Finanziari, qualora l'impresa che concede il credito o il prestito sia coinvolta nella transazione;

(iii) Servizi di cambio valuta laddove questi siano collegati alla fornitura di servizi di investimento;

b. incentivi (ad esempio commissioni di vendita, commissioni di gestione o altri compensi di valore monetario) ricevuti o concessi da o a terzi (ad esempio commissioni di vendita ricevute da o pagate a terzi) in relazione a servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti;

c. remunerazione legata alla performance corrisposta al personale e agli intermediari della Società in relazione ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti;

d. incentivi concessi al personale e agli intermediari della Società in relazione ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti;

e. negoziazione a commissione in relazione ai servizi e/o ai servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti, per le attività dei Clienti;

f. il rapporto della Società con gli emittenti di strumenti finanziari, ad esempio, relazione finanziaria, emissioni congiunte e cooperazione;

g. la preparazione di analisi finanziarie su titoli offerti in vendita ai Clienti della Società;

h. accesso e utilizzo di informazioni ottenute dalla Società o dal personale e/o dall'alta direzione della Società, che non sono di dominio pubblico, ossia l'ottenimento da parte della Società o del personale e/o dell'alta direzione della Società di informazioni non pubblicate;

i. relazioni personali del personale e/o dell'alta direzione della Società, o di qualsiasi persona ad essi associata, o la partecipazione di queste persone, in organismi di vigilanza o consultivi.

C. POTENZIALI SCENARI CHE POTREBBERO CREARE 'CONFLITTI DI INTERESSE'

6.7 Per quanto riguarda i servizi di investimento e/o i servizi accessori menzionati, la Società ha condotto un'analisi di alcuni potenziali scenari che potrebbero creare 'Conflitti di Interesse':

a. Potenziali 'Conflitti di Interesse' che possono sorgere nella fornitura del servizio di ricezione e trasmissione degli Ordini del Cliente in relazione a uno o più strumenti finanziari

6.8 Laddove la Società stia fornendo il servizio di ricezione e trasmissione degli Ordini del Cliente in relazione a uno o più strumenti finanziari, i 'Conflitti di interesse' potrebbero sorgere nei casi in cui gli Ordini vengano ricevuti contemporaneamente da Clienti diversi per l'acquisto o la vendita di determinati strumenti finanziari, come i titoli azionari, senza che esista una controparte sul mercato per i diversi Ordini.

6.9 La Società può ricevere incentivi da società di fondi e case emittenti come remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari. Ciò può includere commissioni di gestione dipendenti dal volume del portafoglio pagate dalle società di fondi, provenienti dalle rispettive commissioni di gestione riscosse dagli investitori, e le commissioni di vendita pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di commissioni di collocamento, riduzioni sui prezzi di emissione (sconto/abbuono) e commissioni di gestione. Al fine di evitare qualsiasi 'Conflitto di Interesse', nei casi in cui la Società riceve incentivi da società di fondi e case emittenti come remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari, la Società ha deciso di non trattenere gli incentivi pagati a proprio favore, ma di trasferire tali pagamenti ai suoi Clienti.

6.10 Inoltre, in alcuni casi, la Società può ricevere incentivi non monetari da altri fornitori di servizi in relazione alla sua attività di investimento, ad esempio analisi finanziarie o altri dati, formazione e, talvolta, servizi tecnici e attrezzature per l'accesso a informazioni e sistemi di diffusione di terzi. Questi incentivi non sono direttamente correlati ai servizi forniti ai Clienti e la Società li utilizza per fornire i servizi di alta qualità che i Clienti si aspettano. Essi consentono continui miglioramenti ai Servizi della Società.

6.11 Per quanto riguarda le transazioni condotte tramite la/le sua/e piattaforma/e di trading online, la Società applica commissioni secondo le condizioni concordate con i suoi Clienti. Il livello della commissione si basa e si limita al rispettivo supplemento, come definito nel programma di tariffe e servizi attuale della Società, accessibile sul/sui Sito/i Web della Società al seguente URL: www.admiralmarkets.com.

b. Potenziali "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nella fornitura del servizio di gestione discrezionale e individuale di portafogli di investimento in conformità con i poteri conferiti dai Clienti

6.12 Laddove la Società fornisca il servizio di gestione discrezionale e individuale di portafogli di investimento, i Clienti delegano la gestione patrimoniale a uno dei gestori di portafoglio della Società e con essa la decisione di comprare o vendere singoli strumenti finanziari. La Società, tramite i suoi gestori di portafoglio, decide se comprare o vendere asset sulla base delle linee guida di investimento concordate con il Cliente, ma non ottiene l'approvazione del Cliente ogni volta.

6.13 In questi casi, i "Conflitti di Interesse" potrebbero sorgere nelle seguenti circostanze:

- a. in caso di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto di Clienti in mercati illiquidi o non trasparenti; in alcuni casi, ciò potrebbe comportare un profitto elevato per la Società o per

un altro Cliente.

b. la commissione percepita dai dipendenti della Società che forniscono servizi di gestione di portafoglio o di asset può essere basata sulla performance del portafoglio del Cliente che gestiscono; in questo caso, potrebbe esserci un incentivo implicito legato all'aumento delle prestazioni, il che potrebbe portare a situazioni in cui i gestori, al momento della fornitura del servizio, non tengono conto dei rischi inerenti alle loro decisioni di investimento, intraprendendo azioni contrarie agli interessi di un Cliente o di un gruppo di Clienti;

c. la Società è il gestore discrezionale di portafoglio per più di un Cliente – in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'allocazione.

6.14 Poiché tali accordi possono esacerbare i "Conflitti di Interesse" esistenti, la Società, al fine di contrastare i rischi associati, ha introdotto procedure appropriate, in particolare attraverso un processo di selezione degli investimenti basato sul profilo di ciascun singolo Cliente. Inoltre, tutti gli incentivi ricevuti nell'ambito di una relazione con il Cliente legata alla gestione di portafoglio vengono trasferiti ai Clienti della Società.

6.15 La retribuzione legata alla performance è un altro ambito in cui esiste un potenziale "Conflitto di Interesse" quando la Società fornisce il servizio di gestione discrezionale e individuale di portafogli di investimento. In questo caso, è impossibile escludere la possibilità che un gestore di portafoglio possa assumere rischi sproporzionati al fine di massimizzare la propria retribuzione legata alla performance.

6.16 Le misure per ridurre questo rischio includono il monitoraggio interno delle decisioni di investimento da parte del personale e la combinazione di retribuzione legata alla performance e retribuzione fissa, come stabilito nella "Politica di Remunerazione" della Società.

c. Commissioni di retrocessione

6.17 Le commissioni di retrocessione sono le provvigioni occulte, le commissioni di gestione, le commissioni di intermediazione e altri pagamenti versati a consulenti o distributori da gestori patrimoniali. Questi pagamenti vengono effettuati utilizzando il denaro del Cliente ma spesso non vengono divulgati ai Clienti. Una critica mossa contro le commissioni di retrocessione è che il sistema incoraggia i consulenti a promuovere fondi o prodotti perché riceveranno una commissione e non perché sono i più adatti per gli investitori finali.

6.18 Le commissioni di retrocessione non sono accettate dalla Società. Una situazione in cui un fornitore di un prodotto riconosce una percentuale delle commissioni ricevute da un'altra società (ad esempio, un distributore di questo prodotto) sarà trattata come una commissione di retrocessione e non sarà accettata dalla Società. Per essere considerate accettabili, tutte le commissioni, provvigioni o profitti pagati o ricevuti in relazione a un servizio di investimento e/o accessorio devono essere progettati in modo tale da migliorare la qualità del servizio in questione e devono essere condivisi

con il Cliente.

6.19 Inoltre, i profitti pagati o ricevuti dalla Società non devono in alcun modo influenzare il dovere della Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

d. Inducementi e regali/premi

6.20 I regali/premi e gli intrattenimenti offerti dai Clienti della Società possono influenzare il comportamento dei membri del personale in un modo che entri in conflitto con gli interessi della Società o degli (altri) Clienti della Società.

6.21 In alcune circostanze, tali regali e/o intrattenimenti potrebbero porre la Società in una situazione di non conformità con il dovere generale di agire in base ai migliori interessi dei suoi Clienti.

6.22 Questo potrebbe, ad esempio, verificarsi quando la Società si presenta come colei che ottiene il miglior accordo per il suo Cliente, e l'incentivo influenza la sua collocazione degli affari in un modo che è contrario agli interessi dei suoi Clienti, o la Società è coinvolta nella liquidazione dei sinistri e riceve anche una commissione di profitto che influenza il modo in cui liquida i sinistri per conto dei suoi Clienti in un modo contrario ai loro interessi.

e. Altri 'Conflitti di Interesse' che possono sorgere

6.23 Infine, manager, dipendenti, broker o persone direttamente o indirettamente associate alla Società da un rapporto di controllo, possono essere soggetti a potenziali 'Conflitti di Interesse' in virtù dei loro legami familiari, economici o professionali, o per qualsiasi altra ragione legata a una procedura, un servizio o una transazione, nei casi in cui:

- a. possono ottenere un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un Cliente;
- b. hanno un interesse nell'esito del servizio fornito a un Cliente o della transazione eseguita per suo conto, diverso dall'interesse del Cliente.

6.24 La Società stessa può avere un "Conflitto di Interesse" nei casi in cui acquisti uno strumento finanziario per un Cliente e poi lo venda immediatamente a uno dei suoi altri Clienti o viceversa.

f. Conflitti derivanti da terze parti **Remunerazione, Affiliati, Introducer e Partner di Marketing**

6.25 La Società può collaborare con entità o individui terzi ("Partner"), inclusi affiliati, introducer/presentatori e partner di marketing, allo scopo di promuovere i propri Servizi. Tali accordi possono dare origine a Conflitti di Interesse effettivi o potenziali, in particolare quando la remunerazione è legata all'acquisizione di Clienti, alla qualificazione dei lead o alla performance di marketing.

6.26 Modelli di Remunerazione e incentivi

La Società può remunerare i Partner utilizzando criteri commerciali predefiniti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

- Costo per Acquisizione (CPA)
- Costo per Lead Qualificato (CPQL)
- Costo per Lead (CPL)

Tale remunerazione può costituire un incentivo ai sensi della MiFID II e delle normative CySEC applicabili. La Società considera tali accordi come potenziali fattori scatenanti di conflitto e applica un'adeguata supervisione e governance.

6.27 La Società ha stabilito misure organizzative e amministrative per garantire che i pagamenti a, o i benefici ricevuti da, i Partner:

1. Non influenzino la qualità o l'equità dei servizi di investimento o dei servizi accessori offerti ai Clienti;
2. Non compromettano l'obbligo della Società di agire in modo onesto, equo e professionale, in conformità con i migliori interessi dei propri Clienti;
3. Non creino alcun svantaggio per i Clienti a causa della fonte da cui sono stati acquisiti;
4. Non influenzino prezzi, spread, commissioni, qualità di esecuzione, accesso ai prodotti o altre condizioni di trading;
5. Non incoraggino alcun comportamento da parte di Partner o personale della Società che possa fuorviare o indurre impropriamente i Clienti.

6.28 I Partner che collaborano con la Società hanno il divieto assoluto di fornire:

- consulenza sugli investimenti,
- raccomandazioni personali,
- gestione di portafoglio,
- segnali o previsioni di trading,
- garanzie di rendimento, o
- qualsiasi forma di dichiarazione che possa essere ragionevolmente interpretata come consulenza finanziaria.

Qualsiasi comportamento di questo tipo è considerato una violazione delle politiche della Società e può comportare l'immediata cessazione della collaborazione.

6.29 La Società effettua la due diligence/dovuta diligenza e il monitoraggio continuo dei Partner per

garantire la conformità ai requisiti normativi e interni, inclusi:

- valutazione dell'identità, della reputazione e del modello di business del Partner;
- verifica di eventuali sanzioni e fonti mediatiche avverse;
- revisione periodica di siti web, contenuti di social media, pubblicità e canali promozionali;
- verifica che tutti i contenuti di marketing siano equi, chiari e non fuorvianti;
- verifica che i Partner utilizzino solo materiali di marketing approvati dalla Società;
- azioni correttive immediate laddove vengano identificate violazioni.

I registri di tutti i monitoraggi, i risultati e le azioni sono mantenuti in conformità con gli obblighi di conservazione dei registri della Società.

6.30 La Società pubblica una Dichiarazione sugli Incentivi che descrive la natura degli incentivi e gli importi monetari aggregati pagati a o ricevuti da terze parti, inclusi i Partner. Tale informativa è fornita in conformità con i requisiti MiFID II e CySEC per garantire la trasparenza, proteggendo al contempo le informazioni commercialmente sensibili. La remunerazione dei singoli Partner, le tariffe commerciali e i termini contrattuali non vengono divulgati.

6.31 La Società riconosce che i contenuti promozionali possono apparire online o sui social media da parte di terzi, incluse entità non affiliate alla Società.

La Società:

- non esamina né approva tali contenuti a meno che non siano esplicitamente pubblicati o approvati dalla Società;
- non è responsabile dell'accuratezza, completezza o appropriatezza di qualsiasi contenuto di marketing esterno;
- non accetterà reclami derivanti dall'affidamento su dichiarazioni di terze parti, promesse, garanzie di profitto o affermazioni promozionali non approvate.

Si consiglia ai Clienti di affidarsi esclusivamente al sito web ufficiale della Società, ai documenti legali e alle informative sui rischi per informazioni accurate.

6.32 Laddove le disposizioni organizzative e amministrative siano insufficienti a garantire che un Conflitto di Interesse non pregiudichi negativamente gli interessi di un Cliente, la Società dovrà divulgare la natura e la fonte del Conflitto di Interesse prima di intraprendere attività per conto del Cliente. La divulgazione sarà utilizzata solo quando le misure di mitigazione dei Conflitti di Interesse non possono eliminare completamente il rischio di danno per il Cliente.

PROCEDURE E MISURE PER EVITARE E, OVE APPLICABILE, GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

A. IN GENERALE

7.1 La seconda fase nella mitigazione dei "Conflitti di Interesse" è l'istituzione di un quadro di

controllo interno. Questo quadro consiste in diverse Procedure di Compliance attraverso le quali viene salvaguardata la posizione dei Clienti della Società.

7.2 Di conseguenza, la Società si impegna a gestire tempestivamente ed equamente qualsiasi «Conflitto di Interesse» che possa sorgere di volta in volta e ha in atto politiche, procedure e controlli interni progettati per prevenire e gestire i «Conflitti di Interesse».

7.3 Queste politiche, procedure e controlli, così come il contenuto della presente Politica, sono progettati per garantire che le persone coinvolte nelle diverse attività che possono dare origine a un «Conflitto di Interesse», come specificato sopra, svolgano tali attività con un appropriato livello di indipendenza; queste politiche, procedure e controlli, così come la presente Politica, sono soggetti a monitoraggio e revisione continui.

7.4 Per garantire che gli interessi esterni non influenzino l'esecuzione degli ordini, la gestione del portafoglio e/o degli asset, le analisi finanziarie, ecc. della Società, la Società e il suo personale sono obbligati a mantenere elevati standard etici. Diligence e integrità sono sempre attese, così come un comportamento professionale e conforme alla legge.

7.5 Inoltre, le azioni della Società e del suo personale devono essere conformi agli standard di mercato e in particolare deve essere data la dovuta considerazione agli interessi del Cliente. La Società dispone di un Dipartimento di Conformità indipendente sotto la diretta responsabilità dell'alta direzione, che è responsabile dell'identificazione, dell'evitamento e della gestione dei «Conflitti di Interesse».

B. BREVE RIEPILOGO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

7.6 In generale, le procedure e i controlli che la Società segue per gestire i "Conflitti di Interesse" identificati includono le seguenti misure:

- a. indipendenza delle aree di business che coinvolgono o possono coinvolgere un "Conflitto di Interesse" (aree di business separate), e per le quali sono state adottate le misure a cui si fa riferimento nella presente Sezione 6.6.
- b. procedure efficaci per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra la Società e le Persone Rilevanti impegnate in attività che comportano un rischio di "Conflitto di Interesse" e/o reciprocamente tra tali Persone Rilevanti, laddove lo scambio di tali informazioni possa nuocere agli interessi di uno o più Clienti; istituzione di barriere di separazione fisiche e informatiche, password per file, database, e-mail, ecc., intendendo queste barriere come fisiche, elettroniche o qualsiasi altro tipo di elemento, per garantire che le aree o i dipartimenti separati siano compartimenti stagni; istituzione di controlli e test regolari per garantire l'efficacia delle suddette barriere; separazione funzionale dei dipendenti assegnati ai vari dipartimenti, in particolare quelli relativi alla prestazione di diversi servizi di investimento o servizi accessori;

c. la supervisione separata delle Persone Rilevanti le cui funzioni principali implicano lo svolgimento di attività per conto di, o la prestazione di servizi a, Clienti i cui interessi possono entrare in conflitto, o che altrimenti rappresentano interessi diversi che possono entrare in conflitto, inclusi quelli della Società;

d. la rimozione di qualsiasi collegamento diretto tra la remunerazione delle Persone Rilevanti principalmente impegnate in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, diverse Persone Rilevanti principalmente impegnate in un'altra attività, laddove possa sorgere un Conflitto di Interesse in relazione a tali attività; A tale riguardo, in Società sono stati stabiliti criteri di remunerazione che garantiscono ragionevolmente l'obiettività e l'indipendenza dei servizi forniti, senza favorire l'interesse di un'area di business rispetto a un'altra; inoltre, i sistemi di remunerazione all'interno di ciascuna area sono stati progettati in modo da evitare la creazione di Conflitti di Interesse tra la Società e i suoi Clienti.

e. misure per prevenire o limitare qualsiasi persona dall'esercitare un'influenza inappropriata sul modo in cui la Società e/o la Persona Rilevante svolgono servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi;

f. misure per prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale della Società e/o di una Persona Rilevante in servizi di investimento separati e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, o attività in cui tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei Conflitti di Interesse. Tali misure includono le seguenti:

(i) una politica del "bisogno di sapere" che regola la diffusione di informazioni riservate o informazioni privilegiate (a) all'interno della Società, (b) tra la Società e le Persone Rilevanti e/o (c) reciprocamente tra le Persone Rilevanti;

(ii) Muraglie Cinesi che limitano il flusso di informazioni riservate e informazioni privilegiate all'interno della Società e la separazione fisica dei dipartimenti;

(iii) procedure che regolano l'accesso ai dati elettronici;

(iv) segregazione dei doveri che possono dar luogo a Conflitti di Interesse, se svolti da un singolo individuo;

(v) requisiti di negoziazione per conto proprio applicabili alle Persone Rilevanti in relazione ai propri investimenti;

(vi) una politica e un registro dei doni e degli incentivi che registrano la sollecitazione, l'offerta o la ricezione di determinati benefici;

(vii) il divieto di interessi commerciali esterni in conflitto con gli interessi della Società, per quanto concerne gli amministratori e i dipendenti della Società, a meno

che non siano approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(viii) una politica volta a prevenire i 'Conflitti di Interesse' derivanti dalla concessione e dalla ricezione di incentivi;

(ix) l'istituzione di un Dipartimento di Conformità per monitorare e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione della Società, che è responsabile dell'identificazione e della gestione dei potenziali 'Conflitti di Interesse', per l'aggiornamento delle relative politiche e procedure interne e per garantire la conformità a tali politiche e procedure;

(x) la nomina di un Revisore Interno per garantire che i sistemi e i controlli appropriati siano mantenuti e correttamente segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società;

(xi) l'istituzione del principio dei 'quattro occhi' nella supervisione delle attività della Società.

g. misure volte a impedire lo scambio di informazioni tra aree commerciali separate:

(i) l'istituzione di barriere di separazione fisiche e informatiche, password per file, database, e-mail, ecc., intendendo queste barriere come fisiche, elettroniche o di qualsiasi altro tipo di elemento, per garantire che le aree o i dipartimenti separati siano compartimenti stagni.

(ii) l'istituzione di verifiche e test regolari per assicurare l'efficacia delle barriere sopramenzionate.

7.7 La Società si impegna inoltre al monitoraggio continuo e regolare delle proprie attività commerciali al fine di garantire l'adeguatezza dei controlli interni.

C. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI MISURE ORGANIZZATIVE

7.8 Le misure più cruciali che la Società adotta per gestire i 'Conflitti di Interesse' identificati sono descritte di seguito in maggiore dettaglio.

a. Dipartimento di Conformità

7.9 Al fine di ottemperare ai suoi requisiti legali, la Società ha istituito un efficace Dipartimento di Conformità per monitorare la conformità con i suoi obblighi legali, le Procedure Interne e/o le pratiche di settore, su base a tempo pieno ed esclusiva.

7.10 Oltre a prevenire l'uso improprio di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, uno dei compiti fondamentali del Dipartimento di Conformità è identificare e gestire i 'Conflitti di

Interesse' (potenziali, apparenti ed esistenti), nonché monitorare le misure implementate all'interno della Società e adattarle ove necessario.

b. Riservatezza e Barriere Informative

7.11 Sono in essere controlli efficaci per gestire lo scambio di informazioni tra Persone Rilevanti impegnate in attività che comportano un rischio di 'Conflitto di Interesse'. Le barriere informative includono anche la separazione di locali, personale, linee di reporting, file e sistemi IT.

7.12 La Società rispetta la riservatezza delle informazioni dei Clienti adottando un approccio "Need to Know", in base al quale l'accesso alle informazioni dei Clienti è limitato alle Persone Rilevanti che hanno una reale necessità di tali informazioni, in linea con l'ambito delle loro responsabilità.

7.13 Inoltre, la Società è vincolata dalle leggi e dai regolamenti applicabili relativi alla gestione e al trattamento delle informazioni dei Clienti.

c. Muraglie Cinesi

7.14 L'istituzione di Muraglie Cinesi tra le varie aree di riservatezza della Società assicura che la diffusione o la comunicazione di informazioni riservate sia limitata nella misura necessaria nel normale corso degli affari (le eccezioni richiedono un'approvazione speciale). Tutti i dipendenti sono vincolati dalla riservatezza, le responsabilità e le linee di segnalazione sono chiaramente definite e si evita il coinvolgimento sequenziale di una Persona Rilevante in attività di investimento separate che potrebbero generare 'Conflitti di Interesse'. Viene inoltre applicata la segregazione spaziale dei dipartimenti sensibili.

7.15 La funzione principale delle Muraglie Cinesi è controllare l'accesso a informazioni materiali/sensibili al prezzo e non pubbliche, isolando generalmente le attività dei dipartimenti l'una dall'altra al fine di prevenire il potenziale o percepito uso improprio di tali informazioni; pertanto, la loro applicazione è centrale nella gestione e mitigazione dei potenziali Conflitti di Interesse. Esse possono anche prevenire il flusso interno di informazioni riservate e quindi contribuire a garantire che non si verifichi l'insider trading.

7.16 Al fine di conformarsi a questo principio, tutto il personale della Società è tenuto a osservare le seguenti regole, semplici ma estremamente importanti:

- a. i dipendenti della Società devono astenersi dal discutere informazioni riservate in luoghi pubblici come ascensori, corridoi, bagni o durante incontri sociali;
- b. a persone non autorizzate e a membri del personale di altri dipartimenti non è consentito accedere ai locali della Società o di altri dipartimenti se non accompagnati e supervisionati da membri del personale pertinenti;
- c. i dipendenti della Società devono evitare di utilizzare vivavoce in aree in cui persone non

autorizzate potrebbero ascoltare le conversazioni;

d. ove appropriato, i dipendenti dovrebbero mantenere la riservatezza dell'identità dei Clienti utilizzando nomi in codice o numeri per progetti riservati;

e. i dipendenti della Società sono tenuti a prestare attenzione per evitare di collocare documenti contenenti informazioni riservate in aree in cui potrebbero essere letti da persone non autorizzate e a conservare tali documenti in luoghi sicuri quando non sono in uso;

f. quando i documenti contenenti informazioni materiali non pubbliche devono essere smaltiti, essi devono essere distrutti tramite triturazione o altra modalità sicura, che possa impedire che copie leggibili cadano accidentalmente nelle mani di non addetti ai lavori;

g. i dipendenti della Società sono tenuti a distruggere le copie dei documenti riservati non più necessari per un progetto o comunque non richiesti dalla legislazione;

h. le persone associate che partecipano a riunioni con funzionari aziendali di società al fine di raccogliere informazioni per rapporti di ricerca o riunioni di follow-up con le società, devono redigere note scritte di dette riunioni, inclusi ma non limitati a:

(i) i nomi dei rappresentanti della Società e dei funzionari aziendali della società oggetto presenti

(ii) l'ora, la data e il luogo della riunione

(iii) lo scopo della riunione

(iv) note sulle conversazioni avvenute tra i funzionari aziendali e i rappresentanti della Società presenti

(v) copie di eventuali dispense o altro materiale scritto fornito ai rappresentanti della Società presenti

i. tutti i registri della Società che possono contenere informazioni materiali non pubbliche devono essere conservati in cassette e schedari chiusi a chiave; essi devono essere rimossi solo quando necessari per lavorare su specifiche transazioni o per i Clienti, e devono essere chiusi a chiave ogni sera.

j. tutti i dipendenti della Società che svolgono diverse tipologie di attività professionali sono collocati in stanze diverse in base alle caratteristiche funzionali; se, per qualsiasi motivo, tutti i membri del personale lasciano la stanza in cui si trovano durante l'orario di lavoro, la porta viene chiusa a chiave.

k. se non è possibile, per mancanza di spazio, collocare i dipendenti di diversi dipartimenti in

stanze separate, il Responsabile della Conformità deve assicurarsi che i monitor dei PC siano tenuti fuori dalla vista dei dipendenti di altri dipartimenti;

l. l'accesso ai locali e alla rete informatica della Società durante i fine settimana e i giorni festivi è concesso solo previa autorizzazione di una persona autorizzata.

m. deve essere assicurato l'utilizzo di gelosie o tende speciali per oscurare la visibilità ai passanti nelle stanze situate ai piani inferiori;

n. alla fine di ogni giornata lavorativa, tutti i computer e le periferiche (computer, stampanti e fotocopiatrici) vengono spenti.

o. in caso di assenza di un dipendente dal proprio posto di lavoro, l'accesso alla rete della Società viene sospeso fino al suo rientro.

d. Supervisione Separata e Segregazione delle Funzioni

7.17 Il principio di segregazione dei doveri adottato all'interno della Società è fondamentale per prevenire che potenziali Conflitti di Interesse influenzino negativamente gli interessi dei Clienti della Società. Di conseguenza, tali principi si riflettono nelle strutture organizzative, nelle procedure e nel controllo interno della Società.

7.18 La Società gestisce ulteriormente i potenziali Conflitti di Interesse assicurando che:

a. le disposizioni di supervisione prevedano una supervisione separata dei dipendenti laddove necessario per una gestione equa dei Conflitti di Interesse;

b. le funzioni che potrebbero potenzialmente generare situazioni di Conflitto di Interesse siano segregate mediante linee di reporting separate;

c. nessun singolo dipendente sia contemporaneamente o successivamente coinvolto in due diversi Servizi qualora ciò ponga un potenziale Conflitto di Interesse;

d. per quanto possibile, una terza parte non può influenzare impropriamente le decisioni prese dai dipendenti che forniscono i Servizi;

e. Le Muraglie Cinesi sono mantenute per limitare lo scambio di informazioni tra diverse Unità o Dipartimenti all'interno della Società.

7.19. La supervisione a quattro occhi è condotta su tutte le Persone Rilevanti le cui funzioni principali implicano lo svolgimento di attività per conto di, o la fornitura di servizi a, Clienti i cui interessi possono entrare in conflitto, o che possono altrimenti rappresentare interessi diversi che possono entrare in conflitto, inclusi quelli della Società.

e. Formazione e Monitoraggio

7.20. La Società insiste affinché, nei suoi rapporti con i Clienti, i suoi dipendenti utilizzino sempre il più alto standard di integrità nelle loro azioni.

7.21. I programmi di inserimento, formazione continua e monitoraggio organizzati dalla Società e, in particolare, dal Dipartimento di Conformità della Società, sono progettati per garantire che tutto il personale rilevante sia familiare con e osservi, inter alia, tutte le regole e procedure applicabili in relazione alla fornitura dei Servizi da parte della Società.

f. Ordini dei Clienti – Politica di esecuzione degli ordini

7.22. Gli Ordini dei Clienti devono essere eseguiti in conformità con la “**Politica di Esecuzione degli Ordini**” della Società.

7.23. Al fine di assicurare un trattamento equo per tutti gli Ordini dei Clienti, la Politica di Esecuzione della Società richiede ai propri dipendenti di adottare tutte le misure ragionevoli per raggiungere il miglior risultato complessivo di trading per i Clienti; di applicare standard coerenti; e di operare gli stessi processi in tutti i mercati, per tutti i Clienti e gli strumenti finanziari in cui opera.

7.24. Nessuna preferenza indebita può essere accordata ad alcun Cliente quando le operazioni vengono aggregate.

7.25. Gli stessi tipi di Ordini dei Clienti devono essere eseguiti secondo la sequenza della loro ricezione.

7.26. La Società tratta i suoi Clienti in modo equo in conformità con i criteri che essa introduce e comunica loro. Nel caso di un trattamento differenziato dei Clienti della Società durante la fornitura di servizi di investimento o non-core, questo avverrà sulla base di criteri oggettivi, quali il volume delle transazioni, l'ammontare del capitale gestito dalla Società, la categoria a cui il Cliente appartiene (Cliente al Dettaglio, Cliente Professionale o Controparte Idonea), criteri che saranno stati debitamente notificati dalla Società ai suoi Clienti.

g. Ordini dei Clienti - Politica di Allocazione (Migliore Esecuzione)

7.27. Prima di allocare gli investimenti ai Clienti, ci conformiamo ai nostri obblighi normativi di valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza. È nostra politica offrire allocazioni ai Clienti per i quali l'investimento è adeguato o appropriato, che dispongono di fondi sufficienti sul proprio conto alla data di impegno e che comprendono i termini e le condizioni dell'investimento e sono disposti ad accettarli (incluse eventuali considerazioni speciali, come restrizioni di vendita, che sono generalmente per un periodo di tempo limitato). La nostra politica è di allocare gli investimenti su

base pro-rata, ove possibile.

7.28. Al fine di garantire che le operazioni non possano essere assegnate a favore di un gruppo di Clienti o del personale, adottiamo procedure di negoziazione e allocazione che coprono la negoziazione in modo equo e nel dovuto ordine, e le modalità di assegnazione in caso di scorte insufficienti. Analogamente, abbiamo in atto rigide regole per le negoziazioni del personale per garantire che i dipendenti non possano operare per proprio conto prima dei nostri Clienti, o in modo contrario agli interessi dei nostri Clienti (si veda più avanti).

h. Inducementi alla Società da parte dei Clienti

7.29. La Società, nel fornire Servizi, deve agire onestamente, equamente e professionalmente in conformità con i migliori interessi di un Cliente.

7.30. In tal modo, la Società può (i) ricevere una commissione, un compenso o un beneficio non monetario dal Cliente o da una persona che agisce per conto del Cliente o (ii) pagare una commissione, un compenso o un altro beneficio non monetario a un Cliente o a una persona che agisce per conto del Cliente.

7.31. La Società può anche (i) ricevere una commissione, un onorario o un beneficio non monetario, da una terza parte o da una persona che agisce per conto di tale terza parte; o (ii) pagare una commissione, un onorario o un beneficio non monetario a una terza parte o a una persona che agisce per conto di tale terza parte, se:

- a. prima di fornire il Servizio, la Società divulga al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, l'esistenza, la natura e l'importo della commissione, dell'onorario o del beneficio non monetario o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo; e
- b. la commissione, l'onorario o il beneficio non monetario è inteso a migliorare la qualità del Servizio al Cliente e non compromette il rispetto del dovere della Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

7.32. Inoltre, la Società può pagare o ricevere onorari appropriati necessari affinché la Società possa fornire il Servizio e che per loro stessa natura non possono dar luogo a conflitti con il dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente, come commissioni di custodia, commissioni di regolamento e di cambio, oneri normativi e onorari legali.

7.33. In quanto tale, la Società può ricevere incentivi da società di fondi e case emittenti a titolo di remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari. Ciò può includere commissioni di gestione dipendenti dal volume del portafoglio pagate dalle società di fondi, provenienti dalle rispettive commissioni di gestione rimosse dagli investitori, e le commissioni di vendita pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di commissioni di collocamento, riduzioni sui prezzi di emissione

(sconto/abbuono) e commissioni di gestione. Al fine di evitare qualsiasi 'Conflitto di Interesse', nei casi in cui la Società riceva incentivi da società di fondi e case emittenti a titolo di remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari, la Società ha deciso di non trattenere gli incentivi ricevuti a proprio favore, ma di riversare tali pagamenti ai propri Clienti.

7.34. Inoltre, in alcuni casi, la Società può ricevere incentivi non monetari da altri fornitori di servizi in relazione alla sua attività di investimento, ad esempio analisi finanziarie o altri dati, formazione e talvolta servizi e attrezzature tecniche per l'accesso a informazioni e sistemi di diffusione di terze parti. Questi incentivi non sono direttamente correlati ai servizi forniti ai Clienti e la Società li utilizza per fornire i servizi di alta qualità che i Clienti si aspettano. Essi consentono continui miglioramenti ai Servizi della Società.

7.35. Per quanto riguarda le transazioni condotte tramite le sue piattaforme di trading online, la Società addebita commissioni in base alle condizioni concordate con i suoi Clienti. L'importo della commissione si basa ed è limitato al rispettivo supplemento come definito nell'attuale tariffario della Società, accessibile sul/i sito/i web della Società al seguente URL: www.admiralmarkets.com.

i. Incentivi ai Dipendenti da Parte dei Clienti

7.36. La Società ha adottato una '**Politica di Gestione degli Incentivi**', che definisce la sua politica dei prezzi in relazione a commissioni, oneri e altri costi e spese necessari per fornire servizi e prodotti di investimento e accessori, in modo accurato, chiaro e dettagliato, e prevede che la Società non paghi, accetti o consenta al proprio personale, alla direzione, ai membri del personale esecutivo e ad altre persone che lavorano su contratto per la Società di pagare, fornire o ricevere commissioni, sconti o benefici non monetari diretti o indiretti da Clienti o terze parti che agiscono per conto dei Clienti, ad eccezione di quelli chiaramente definiti per ogni caso.

7.37. Ai sensi della '**Politica di Gestione degli Incentivi**' della Società, ai dipendenti della Società è vietato offrire o ricevere, sollecitare o accettare qualsiasi incentivo, regalo, beneficio, compenso o considerazione che ragionevolmente ci si potrebbe aspettare comprometta la propria o altrui indipendenza e obiettività. È vietato ai dipendenti sollecitare doni per sé stessi, per i propri familiari o per le parti correlate. I tentativi da parte di fornitori, Clienti o terze parti di sollecitare doni nel corso della loro interazione con i dipendenti della Società devono essere immediatamente segnalati al Responsabile della Conformità della Società.

7.38. I piccoli doni inferiori a €10, come penne, calendari, biglietti per il rugby, biglietti per il teatro, sono accettabili e devono essere registrati dal dipendente nel registro dei doni tenuto dal Responsabile della Conformità della Società entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento.

7.39. Qualsiasi dono, gratifica o altro beneficio, per il quale non era richiesto un pagamento a condizioni di mercato, ricevuto dai dipendenti della Società e avente un valore superiore a €10, deve essere pre-approvato e comunicato per iscritto al Responsabile della Conformità, entro ventiquattro

(24) ore dal ricevimento.

7.40. Il Responsabile della Conformità sarà responsabile dell'aggiornamento del registro dei doni entro quarantotto (48) ore dall'approvazione data dal Responsabile della Conformità.

7.41. L'accettazione di denaro contante (banconote o equivalente) è specificamente proibita.

7.42. È proibita l'accettazione di sconti che eccedano la normale pratica commerciale o di iscrizioni gratuite.

j. Procedure appropriate per il monitoraggio degli Incentivi

7.43 Nel monitorare i propri obblighi, il Dipartimento di Conformità della Società deve garantire, insieme all'alta direzione della Società, che tutti gli incentivi pertinenti siano stati identificati e classificati in relazione al Servizio proposto e siano conformi a tutte le condizioni di cui sopra.

7.44 Qualsiasi modifica agli incentivi in relazione ai Servizi esistenti deve essere comunicata immediatamente al Dipartimento di Conformità per la sua revisione e approvazione.

k. Politica di Remunerazione

7.45 La Società ha adottato una '**Politica di Remunerazione**', che contiene misure per ridurre il rischio di potenziali 'Conflitti di Interesse' attraverso il monitoraggio interno delle decisioni di investimento da parte del personale e combinando la retribuzione legata alla performance e la remunerazione fissa. A tale riguardo, la Società ha stabilito criteri di remunerazione che garantiscono ragionevolmente l'obiettività e l'indipendenza dei Servizi forniti, senza favorire l'interesse di un'area di attività rispetto a un'altra.

7.46 La Società ha eliminato qualsiasi legame diretto tra la remunerazione di Persone Rilevanti impegnate principalmente in un'attività e la remunerazione di diverse Persone Rilevanti impegnate principalmente in un'altra attività, laddove possa sorgere un Conflitto di Interesse in relazione a tali attività. Ai sensi della '**Politica di Remunerazione**' della Società, la remunerazione delle Persone Rilevanti impegnate principalmente in un Servizio non è direttamente collegata alla remunerazione o al reddito di altre Persone Rilevanti impegnate principalmente in un altro Servizio.

7.47 Inoltre, i sistemi di remunerazione all'interno di ciascuna area sono stati progettati in modo da evitare la creazione di potenziali 'Conflitti di Interesse' tra la Società e i suoi Clienti.

7.48 In linea con la sua '**Politica di Remunerazione**', la Società si impegna a garantire di non incentivare attività che possano portare a 'Conflitti di Interesse'. La Società non offrirà pacchetti di remunerazione che premiano comportamenti che svantaggiano gli interessi dei Clienti a favore della Società o di altri Clienti. I dipendenti sono premiati in base al merito.

l. Fornitura di Liquidità

7.49 Nel monitorare i suoi obblighi e al fine di evitare Conflitti di Interesse, la Società deve considerare il fatto che attualmente si avvale di due (2) fornitori di liquidità, vale a dire, Admiral Markets AS e Admiral Markets PTY Ltd (di seguito collettivamente denominati **“Fornitori di liquidità”**), e che la Società e i Fornitori di liquidità sono sotto una comune proprietà di gruppo. Gli stretti legami con i Fornitori di liquidità possono sollevare preoccupazioni per potenziali conflitti, dato che le perdite dei suoi Clienti potrebbero tradursi in guadagni per i Fornitori di liquidità e, di conseguenza, per il gruppo più ampio di cui la Società fa parte.

I potenziali conflitti di interesse sono mitigati dai seguenti fatti e misure:

- a. I Fornitori di liquidità sono imprese di investimento regolamentate. Nello specifico, Admiral Markets AS è costituita nella Repubblica di Estonia e supervisionata dall'Autorità di Supervisione e Risoluzione Finanziaria Estone, mentre Admiral Markets PTY Ltd è costituita in Australia ed è supervisionata dalla Australian Securities & Investments Commission.
- b. Admiral Markets AS è soggetta a tutte le normative sui servizi finanziari dell'Unione Europea, incluso l'obbligo di adottare tutte le misure sufficienti per ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini di negoziazione dei Clienti. Ciò include anche gli ordini trasferiti dalla Società. Inoltre, Admiral Markets PTY Ltd è soggetta a severi requisiti da parte dell'Australian Securities & Investments Commission per ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini di negoziazione dei clienti. Ciò include anche gli ordini trasferiti dalla Società.
- c. I Fornitori di liquidità sono soggetti a vari requisiti di trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione delle transazioni.
- d. La direzione della Società ha una conoscenza sufficiente dei processi interni dei Fornitori di liquidità.
- e. La Società fornisce servizi di investimento di tipo execution-only, il che significa che spetta esclusivamente al cliente della Società decidere se avviare o meno una transazione in uno qualsiasi degli strumenti disponibili.

In aggiunta a quanto sopra, la Società, di tanto in tanto, rivedrà la propria fornitura di liquidità per assicurare che i Clienti non si trovino indebitamente in una posizione svantaggiosa, dato che il 100% degli ordini immessi dalla Società sono con i Fornitori di liquidità. Inoltre, le circostanze attenuanti derivanti principalmente dal fatto che la Società opera tramite un modello Straight Through Processing per le sue operazioni limitano in una certa misura la possibilità che possano sorgere conflitti in termini di coinvolgimento dei Fornitori di liquidità. È richiesta una valutazione continua da parte della Società per assicurare che i conflitti di interesse siano evitati e che i termini della fornitura di liquidità con i Fornitori di liquidità applichino principi vitali per l'evitamento dei conflitti tra la Società e i clienti. L'applicazione dei

principi di "Migliore Esecuzione", di "Hedging" e l'operato dei Fornitori di liquidità con un rapporto accettabile in termini di collocamento delle negoziazioni dei Clienti su "a-book", "b-book" e "c-book", in linea con la categorizzazione e le attività dei Clienti con la Società, mitigano ulteriormente possibili Conflitti di Interesse che possono sorgere a causa della fornitura di liquidità del gruppo.

7.50 In alcuni casi in cui la Società invia ordini per l'esecuzione ai suoi Fornitori di liquidità, questi ultimi pagano alla Società una commissione di rimborso per il flusso di ordini inviato per l'esecuzione. Affinché la Società possa gestire i potenziali conflitti derivanti da questa pratica, ha istituito le seguenti procedure e disposizioni relative alle commissioni ricevute dai suoi Fornitori di liquidità:

1. La Società ha esaminato ciò e ha documentato come le commissioni ricevute dai suoi Fornitori di liquidità migliorano la qualità dei Servizi forniti ai Clienti e le misure adottate per non compromettere il

dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale in conformità con i migliori interessi dei suoi Clienti.

2. La Società dichiara che tale beneficio non la induce a favorire specifici Fornitori di liquidità rispetto ad altri, ed è fiduciosa che il Cliente trarrebbe maggiori vantaggi da questo accordo rispetto all'utilizzo/impiego di altre disposizioni (inclusi altri fornitori di liquidità).

m. Operazioni su conto personale

7.51 La Società ha implementato regole e procedure per le operazioni su conto personale che regolano le transazioni dei propri dipendenti o delle persone ad essi associate (Operazioni PA), stabilite nel 'IOM' della Società e volte a prevenire i 'Conflitti di Interesse' tra i Clienti e i suoi dipendenti o a risolverli nell'interesse dei Clienti. In base alle regole e procedure della Società relative alle operazioni su conto personale, le restrizioni sul trading su conto personale sono imposte ai dipendenti della Società e alle persone ad essi associate in situazioni in cui potrebbe insorgere un 'Conflitto di Interesse'.

7.52 Le transazioni su conto personale (Operazioni PA) indicano operazioni in uno strumento finanziario effettuate da o per conto di una Persona Rilevante, dove è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri (come definito nella 'Direttiva dell'Unione Europea 2006/73/CE dell'agosto 2006'):

a. che la Persona Rilevante agisca al di fuori dell'ambito delle attività che svolge in tale capacità;

b. l'operazione sia eseguita per conto di una delle seguenti persone:

(i) la Persona Rilevante;

(ii) qualsiasi persona con cui egli o ella abbia una relazione familiare o con cui abbia stretti legami;

(iii) una persona la cui relazione con la Persona Rilevante sia tale che la Persona Rilevante abbia un interesse materiale diretto o indiretto nell'esito dell'operazione, diverso da una commissione o da un onorario per l'esecuzione dell'operazione.

7.53 È vietato effettuare una transazione personale che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

a. a tale persona è proibito parteciparvi ai sensi della *'Direttiva Europea 2003/6/CE sull'Insider Dealing e la Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato)'*, come attuata a Cipro dalla *'Legge sull'Insider Dealing e la Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato) del 2005'*;

b. comporta l'uso improprio o la divulgazione non appropriata di informazioni riservate;

c. è in conflitto o è probabile che sia in conflitto con un obbligo della Società ai sensi della **MiFID II**;

d. consigliare o procurare, al di fuori del normale corso del proprio impiego o contratto per i servizi, a qualsiasi altra persona di effettuare una transazione in strumenti finanziari:

(i) la quale, se fosse una transazione personale della Persona Rilevante, sarebbe considerata una transazione personale proibita, come descritto nel paragrafo precedente;
o

(ii) con conoscenza delle probabili tempistiche o del contenuto di un rapporto di ricerca sugli investimenti attualmente in fase di elaborazione, non disponibile pubblicamente o ai Clienti e non facilmente desumibile da informazioni così disponibili, finché i destinatari della ricerca sugli investimenti non abbiano avuto una ragionevole opportunità di agire su di essa;

(iii) che sia contrario alle raccomandazioni attuali;

(iv) che costituirebbe un uso improprio delle informazioni relative agli Ordini del Cliente in sospeso.

e. divulgare, al di fuori del normale corso del suo impiego o contratto per servizi, qualsiasi informazione o opinione a qualsiasi altra persona se la Persona Rilevante sa, o ragionevolmente dovrebbe sapere, che a seguito di tale divulgazione quell'altra persona intraprenderà o sarebbe probabile che intraprenda uno dei seguenti passi:

(i) di concludere una transazione proibita, come descritto in precedenza;

(ii) di consigliare o procurare a un'altra persona di concludere tale transazione.

7.54 Al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni di PA, la Società ha adottato le seguenti disposizioni:

- a. ogni Persona Rilevante sia a conoscenza delle restrizioni sulle transazioni personali e delle misure stabilite dalla Società in relazione a tale requisito.
- b. la Società debba essere prontamente informata di qualsiasi transazione personale effettuata da una Persona Rilevante, sia tramite notifica di tale transazione sia tramite altre procedure che consentano alla Società di identificare tali transazioni;
- c. Nel caso di accordi di outsourcing, la Società garantisce che l'impresa a cui l'attività è esternalizzata mantenga un registro di tutte le transazioni personali effettuate da qualsiasi Persona Rilevante e fornisca tali informazioni alla Società prontamente su richiesta.
- d. viene conservato un registro della transazione personale notificata alla Società o da essa identificata, inclusa qualsiasi autorizzazione o divieto in relazione a tale transazione.

7.55 Inoltre, è politica della Società richiedere a tutti i dipendenti di fornire un elenco di tutte le affiliazioni, dirette o indirette, con qualsiasi società quotata in borsa. Tale elenco dovrà includere il nome della società, la natura dell'affiliazione, la percentuale (%) di proprietà (diretta o indiretta) e la data in cui l'affiliazione è stata costituita.

7.56 Estratti conto e conferme duplicati da altre società di investimento registrate per ciascun dipendente della Società sono ottenuti regolarmente (attualmente, su base trimestrale). Le informazioni contenute in tali estratti conto duplicati, così come gli estratti conto per i conti affiliati dei dipendenti detenuti presso la Società, sono esaminate dal Dipartimento di Conformità.

7.57 Il Dipartimento di Conformità monitora le transazioni per identificare eventuali violazioni delle regole e delle procedure della Società relative al dealing su conti personali. Qualsiasi transazione che sia negoziata in prossimità di una violazione delle regole e delle procedure della Società relative al dealing su conti personali è anch'essa oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Conformità. I risultati dell'indagine sono redatti per iscritto e inoltrati al Consiglio di Amministrazione della Società per la loro revisione.

n. Insider trading e manipolazione del mercato (abuso di mercato)

7.58 Nell'ambito del suo '**Manuale del Dipendente**', la Società ha emanato linee guida interne e regole di condotta che servono a rispettare il requisito legale di prevenzione dell'abuso di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) da parte della Società e dei suoi dipendenti.

7.59 Alcune informazioni ricevute dalla Società nel corso delle sue attività possono essere considerate informazioni "privilegiate" ai sensi della "Direttiva Europea 2003/6/CE sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato (abuso di mercato)", come attuata a Cipro

dalla "Legge sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato (abuso di mercato) del 2005" (la "Legge sugli Abusi di Mercato"), che proibisce l'uso fraudolento di tali informazioni in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli.

7.60 Secondo la Legge sugli Abusi di Mercato, per 'informazione privilegiata' si intende un'informazione di natura precisa che non è stata resa pubblica, relativa, direttamente o indirettamente, a uno o più emittenti di strumenti finanziari o a uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati correlati.

7.61 Si prevede che le informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati correlati, includano qualsiasi informazione che un ragionevole investitore prenderebbe in considerazione nel prendere le proprie decisioni di investimento.

7.62 Le informazioni possono essere classificate come informazioni privilegiate se esiste una probabilità sostanziale che un investitore ragionevole le considererebbe importanti nel decidere se acquistare, detenere o vendere un titolo. In altre parole, deve sussistere una probabilità sostanziale che la divulgazione delle informazioni sarebbe stata considerata da un investitore ragionevole come avente alterato significativamente il complesso totale delle informazioni rese disponibili. Le informazioni possono essere informazioni privilegiate anche se si riferiscono a eventi speculativi o contingenti.

7.63 Si dovrebbe notare che uno dei maggiori cambiamenti apportati dalla Legge sugli Abusi di Mercato è che per le persone incaricate dell'esecuzione di ordini riguardanti strumenti finanziari, per "informazioni privilegiate" si intendono anche le informazioni trasmesse da un Cliente e relative agli Ordini pendenti del Cliente, di natura precisa, che si riferiscono direttamente o indirettamente a uno o più emittenti di strumenti finanziari o a uno o più strumenti finanziari, e che, se fossero rese pubbliche, sarebbero suscettibili di avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo degli strumenti finanziari derivati correlati.

7.64 La Società può essere esposta a "informazioni privilegiate" in diversi modi. Tali informazioni possono derivare da una fonte esterna come un Cliente, un potenziale Cliente o un'altra terza parte, con l'aspettativa che la Società mantenga le informazioni riservate e le utilizzi solo a beneficio del Cliente o potenziale Cliente.

7.65 In base alle linee guida interne e alle regole di condotta della Società, che mirano a conformarsi al requisito legale di prevenzione degli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato), alcune "soffiate" possono essere trattate come informazioni privilegiate. Le "soffiate" sono generalmente informazioni rilevanti non pubbliche ricevute da persone con le quali non esiste alcuna relazione con il Cliente. Ad esempio, durante la raccolta di informazioni per la preparazione di rapporti di ricerca, gli analisti di ricerca possono ricevere "informazioni privilegiate" da funzionari

aziendali. Le Persone Rilevanti all'interno della Società che vengono a conoscenza di tali informazioni dovrebbero contattare il Dipartimento di Conformità e menzionare la natura delle informazioni a cui sono state esposte. Il Dipartimento di Conformità deve quindi prendere una decisione informata se inserire i titoli in una cosiddetta "Lista Ristretta" (vedi più avanti).

7.66 Durante l'esecuzione di servizi di investimento e/o accessori, o qualsiasi combinazione di essi, i dipendenti della Società possono ottenere informazioni materiali/sensibili al prezzo e non pubbliche. L'informazione è non pubblica quando non è generalmente disponibile agli investitori sul mercato o quando non è stata diffusa al pubblico tramite mezzi come articoli di stampa, comunicati stampa o depositi presso l'autorità di vigilanza, o quando non è trascorso un lasso di tempo ragionevole perché l'informazione fosse assorbita dal mercato.

7.67 Ai dipendenti della Società che entrano in possesso di tali informazioni è proibito:

- a. sfruttare informazioni materiali/sensibili al prezzo e non pubbliche acquistando o vendendo titoli;
- b. raccomandare o procurare a terzi l'acquisto o la vendita dei titoli;
- c. divulgare informazioni materiali/sensibili al prezzo e non pubbliche a terzi, se non nell'appropriato adempimento dei doveri del dipendente.

7.68 Laddove un'unità operativa della Società venga a conoscenza di informazioni non pubblicate e sensibili al prezzo, può sorgere un conflitto tra il suo dovere di applicare la regolamentazione sull'insider trading e il suo dovere di agire nel migliore interesse dei suoi Clienti. Questo conflitto deve essere generalmente risolto non facendo uso delle informazioni privilegiate.

o. Lista Ristretta

7.69 Uno degli strumenti più importanti per prevenire/gestire i conflitti di interesse è la cosiddetta 'Lista Ristretta'.

7.70 Lo scopo della 'Lista Ristretta' è informare i membri del personale sull'esistenza di restrizioni/vincoli sulle attività di negoziazione relative a determinati titoli, imposte in conformità alle esigenze legislative e ai regolamenti emessi dalle autorità di regolamentazione dei mercati dei titoli nelle giurisdizioni in cui la Società svolge attività commerciali.

7.71 Un emittente e i suoi titoli possono essere inseriti nella 'Lista Ristretta' per una serie di ragioni, incluse, ma non limitate, le seguenti:

- a. la Società o qualsiasi entità affiliata o Persona Rilevante possiede informazioni privilegiate sensibili al prezzo;
- b. altre ragioni, inclusi i casi in cui la negoziazione del titolo è vietata in virtù dei requisiti

legislativi applicabili (ovvero la mancata osservanza dei requisiti dei regolatori in materia di divulgazione delle informazioni da parte dell'emittente di titoli) o se la restrizione è avviata da una borsa valori competente.

7.72 A seconda dei motivi per cui un titolo viene inserito nella Lista Ristretta, possono essere imposte alcune o tutte le restrizioni di seguito indicate:

- a. un divieto di negoziazione personale (Operazioni PA) da parte di dipendenti ed entità affiliate o Persone Rilevanti;
- b. un divieto di emissione di rapporti di ricerca o l'imposizione di restrizioni sull'emissione di rapporti di ricerca;
- c. un divieto di sollecitare affari dai Clienti, in particolare per i titoli venduti da una posizione proprietaria;
- d. altri divieti/restrizioni;

7.73 Una volta che un titolo è inserito nella 'Lista Ristretta', e per tutto il tempo in cui vi rimane, le transazioni sul suddetto titolo sono monitorate (contrassegnate) e revisionate dal Dipartimento di Conformità su base giornaliera.

7.74 Qualsiasi violazione delle restrizioni/vincoli imposti (incluse le Operazioni PA) è qualificata come una violazione grave e può comportare un'azione disciplinare.

p. Accordi di esternalizzazione

7.75 Tutti i fornitori di servizi in outsourcing hanno firmato accordi pertinenti con la Società, che prevedono la tenuta di registri delle transazioni personali dei loro dipendenti in conformità con la 'Direttiva 2006/73/CE dell'Unione Europea dell'agosto 2006' e la presentazione di tali registri alla Società a intervalli frequenti.

q. Controlli relativi alle Risorse Umane (HR)

7.76 I dipendenti della Società coinvolti nella fornitura di servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, sono adeguatamente formati e sono in possesso di un Certificato di Competenza Professionale rilasciato dal Ministero delle Finanze di Cipro e/o da altre autorità competenti europee previo superamento di esami pertinenti, oppure sono supervisionati da una persona in possesso di tale certificato.

7.77 Le persone da impiegare in posizioni critiche devono essere approvate dalle autorità di regolamentazione della Società, la Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro ('CySEC'), in base a determinati criteri, inclusi il possesso dell'esperienza e delle competenze richieste, e l'assenza di precedenti condanne o casi pendenti per reati gravi e in particolare per reati relativi ai mercati dei

capitali.

7.78 Le condanne per reati relativi ai mercati dei capitali o al riciclaggio di denaro comportano il ritiro del certificato e l'impossibilità di impiego presso una Società di Investimento Cipriota, oltre a eventuali multe amministrative che possono essere imposte dalla "Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro" ("CySEC") e/o sanzioni imposte dai Tribunali Penali.

INFORMATIVA

8.1 La terza fase nella mitigazione dei potenziali "Conflitti di Interesse" consiste nell'essere trasparenti verso i Clienti riguardo ai conflitti identificati che potrebbero sorgere, o sono in procinto di sorgere, durante lo svolgimento dell'attività. Saranno implementate misure adeguate al fine di agire nel migliore interesse del Cliente.

8.2 **MiFID II** richiede la divulgazione di casi individuali e specifici di "Conflitti di Interesse": i "Conflitti di Interesse" individuali verso i Clienti interessati devono essere sempre divulgati, ogni volta che le precauzioni organizzative e contrattuali sono inadeguate.

8.3 Lo scopo di ciò è consentire al Cliente di decidere se desidera comunque avvalersi del servizio. Ciò sarà possibile solo se le informazioni fornite costituiscono una base sufficiente per prendere tale decisione e, per questo motivo, devono essere forniti dettagli sufficienti del Conflitto di Interesse. Il grado di dettaglio inserito richiede che venga effettuata anche una valutazione relativa degli interessi degli altri Clienti. Le informazioni privilegiate non devono essere divulgate. Pertanto, prima di effettuare qualsiasi divulgazione, è necessario verificare se la particolare informazione possa trasformarsi in informazione privilegiata a un certo punto.

8.4 Inoltre, laddove le disposizioni organizzative o amministrative descritte in questa Politica non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza che i rischi di danno agli interessi del Cliente saranno prevenuti, la Società divulga chiaramente la natura generale e/o le fonti dei 'Conflitti di Interesse' al Cliente prima di intraprendere affari per suo conto. Le divulgazioni ai Clienti sono effettuate con sufficiente dettaglio per consentire al Cliente di prendere una decisione informata riguardo all'investimento o al servizio accessorio nel contesto in cui sorge il Conflitto di Interesse.

8.5 In caso di qualsiasi potenziale o apparente 'Conflitto di Interesse' di cui il dipendente responsabile della fornitura dei Servizi della Società al Cliente sia a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza e che non sia stato divulgato ai Clienti, la Società, in conformità con le circostanze prevalenti e prima della conclusione della transazione, informa il Cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo equivalente (ad esempio, tramite posta elettronica), sia in generale e/o in astratto o in relazione alla specifica transazione, in merito ai rischi dei 'Conflitti di Interesse' tra il Cliente e la Società, o tra il Cliente e altri Clienti della Società.

8.6 Le informazioni divulgate al Cliente possono, ad esempio, includere riferimenti alle seguenti questioni:

- a. qualsiasi tipo di beneficio, specialmente indiretto, che la Società possa ottenere dalla fornitura di servizi di investimento o accessori tramite l'utilizzo di terze parti;
- b. il fatto che la Società offra in vendita strumenti finanziari nei quali la Società o le sue persone associate hanno interessi acquisiti (ad esempio, possiedono o vantano un credito sugli specifici strumenti finanziari);
- c. il fatto che la Società offra in vendita strumenti finanziari rispetto ai quali uno dei suoi Clienti ha già emesso un Ordine di vendita o acquisto significativo o in cui il suddetto Cliente effettua un elevato volume di transazioni.

8.7 Le seguenti condizioni dovrebbero essere soddisfatte per quanto riguarda la divulgazione:

- a. la divulgazione dovrebbe essere fornita al Cliente nel momento in cui viene proposta l'operazione;
- b. la notifica dovrebbe contenere informazioni sull'esistenza, la natura e l'ammontare della commissione, del compenso o del beneficio, e sul servizio o prodotto a cui si riferisce o, qualora l'ammontare non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale ammontare in misura tale che il Cliente possa prendere una decisione informata se procedere con l'investimento o il servizio.

8.8 Il gestore del conto del Cliente coinvolto è responsabile di informare il Cliente. Tale divulgazione deve avvenire per iscritto o su un supporto durevole prima della conclusione di una transazione commerciale.

8.9 Il Cliente deve essere informato in modo proattivo e tempestivo. Il messaggio scritto deve includere i dettagli pertinenti del (possibile) conflitto di interessi affinché il Cliente possa valutarne le conseguenze. I seguenti elementi sono obbligatori:

- a. la natura del conflitto (potenziale);
- b. le parti coinvolte (su base anonima, ove richiesto) e il loro ruolo rispetto al conflitto (potenziale);
- c. il coinvolgimento/ruolo della Società rispetto al conflitto (potenziale); e
- d. le misure di controllo in atto.

8.10 In ogni caso, la Società deve adottare tutte le misure opportune per assicurare che il Cliente desideri procedere alla conclusione della transazione, nonostante il 'Conflitto di Interesse' a lui o lei rivelato.

PROCEDURA PER AGIRE NEI CASI IN CUI SIA SORTA UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI

INTERESSI

9.1 È responsabilità di ogni singolo dipendente della Società prendere familiarità con questa Politica e rivelare immediatamente eventuali Conflitti di Interesse o potenziali Conflitti di Interesse.

9.2 In presenza di un Conflitto di Interesse, la persona che ha rilevato la situazione deve notificare immediatamente il proprio responsabile e il Dipartimento di Conformità. Le notifiche devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione che possa essere influenzata dal possibile Conflitto di Interesse.

9.3 Il Dipartimento di Conformità informerà il Dipartimento di Gestione del Rischio e l'alta direzione della Società della questione; successivamente, il Dipartimento di Conformità, il Dipartimento di Gestione del Rischio e l'alta direzione della Società concorderanno congiuntamente le misure necessarie per la gestione di tali Conflitti di Interesse, ponendo sempre gli interessi dei Clienti prima di quelli della Società.

9.4 I membri del Dipartimento di Gestione del Rischio della Società, l'alta direzione e/o il Consiglio di Amministrazione, i quali siano essi stessi soggetti a un Conflitto di Interesse, dovranno informare prontamente, di propria iniziativa, il Dipartimento di Conformità e il Consiglio di Amministrazione della Società. Le procedure a tale riguardo prevedono che tali membri si astengano dal partecipare ai processi decisionali in cui possano avere un 'Conflitto di Interesse' o che impediscano loro di decidere con piena obiettività e indipendenza.

9.5 Nel caso in cui si ritenga che le misure adottate non siano ragionevolmente sufficienti ad evitare il rischio che gli interessi di un Cliente possano essere danneggiati, il Cliente sarà informato sulla natura del conflitto e su qualsiasi altra circostanza che gli permetta di prendere una decisione informata riguardo al servizio di investimento da acquistare dalla Società, in ogni caso in conformità con le disposizioni della **Sezione 7** di cui sopra.

TENUTA DEI REGISTRI

10.1 Il Dipartimento di Conformità provvederà alla registrazione di qualsiasi 'Conflitto di Interesse' in un apposito e separato registro dei 'Conflitti di Interesse', e informerà la Gestione dei Rischi, l'alta direzione e il Consiglio di Amministrazione della Società in merito alla questione e a qualsiasi azione intrapresa.

10.2 Il registro deve altresì includere una versione aggiornata della presente Politica. Le informazioni contenute nel registro facilitano l'identificazione e la gestione efficaci di eventuali "Conflitti di Interesse" potenziali.

10.3 Le informazioni contenute nel registro saranno conservate per un periodo minimo di cinque (5) anni, e qualsiasi modifica apportata sarà anch'essa conservata per lo stesso periodo di tempo.

RIFIUTO DI OPERARE

11.1 Se un "Conflitto di Interesse" non può essere prevenuto nonostante le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Società, la Società deve risolvere tale "Conflitto di Interesse" nell'interesse dei Clienti. Le possibili modalità di risoluzione di tale "Conflitto di Interesse" includono (a) la divulgazione del "Conflitto di Interesse" al Cliente/i prima di intraprendere qualsiasi attività di investimento per quel Cliente, in conformità con le disposizioni della **Sezione 7** di cui sopra, o (b) se la Società ritiene che la divulgazione non sia appropriata per gestire correttamente il conflitto, l'astensione dal procedere con la transazione o la questione che dà origine al "Conflitto di Interesse".

11.2 Di conseguenza, qualora la Società ritenga di non essere in grado di gestire il Conflitto di Interesse in altro modo, può rifiutarsi di agire per un Cliente.

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

12.1 La conformità alle linee guida stabilite nella presente Politica sarà monitorata dal Dipartimento di Conformità e revisionata dal dipartimento di Audit Interno. Il Dipartimento di Conformità mantiene il Registro dei Conflitti di Interesse.

12.2 Inoltre, è responsabilità di ogni singolo dipendente familiarizzare con la presente Politica e divulgare immediatamente i Conflitti di Interesse o i potenziali Conflitti di Interesse. Tale divulgazione deve essere fatta al proprio responsabile di linea, il quale a sua volta informerà il Dipartimento di Conformità.

12.3 Questo Conflitto di Interesse sarà quindi registrato nell'apposito registro e il Dipartimento di Conformità informerà il Comitato per la Gestione del Rischio e la Conformità della questione e di qualsiasi azione intrapresa.

REVISIONE E MODIFICHE

13.1 La Società si riserva il diritto di rivedere e/o modificare la sua **Politica sui Conflitti di Interesse** e qualsiasi accordo e/o politica correlata, a sua esclusiva discrezione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o appropriato.

13.2 La Società assicura che la sua **"Politica sui Conflitti di Interesse"** e qualsiasi accordo e/o politica correlata siano implementati e monitorati periodicamente per garantirne l'efficacia. Se l'adozione o l'applicazione di una o più di tali misure e procedure non garantisce il grado di indipendenza richiesto, vengono adottate misure e procedure alternative o aggiuntive.

13.3 In particolare, la Società è tenuta a rivedere la sua **"Politica sui Conflitti di Interesse"** e qualsiasi accordo e/o politica correlata almeno annualmente e, ove opportuno, su base ad hoc per assicurarsi che rifletta adeguatamente i tipi di conflitti o potenziali conflitti che potrebbero sorgere.

13.4 Quando questa "Politica sui Conflitti di Interesse" viene modificata (di seguito denominate

"Modifica/he"), pubblicheremo tali Modifiche sul nostro/i Sito/i Web e/o ti informeremo in altro modo di tali Modifiche. Ogni tale notifica sarà considerata come avviso sufficiente ed è tuo dovere consultare e/o controllare regolarmente questa **"Politica sui Conflitti di Interesse"** sul nostro/i Sito/i Web per quanto riguarda tali Modifiche. Pertanto, dovresti rivedere questa "Politica sui Conflitti di Interesse" di tanto in tanto per assicurarti di essere a conoscenza di eventuali Modifiche.

VARIE

14.1 La nostra **"Politica sui Conflitti di Interesse"** è esclusivamente una politica, non costituisce parte dei nostri Termini e Condizioni Commerciali e non intende imporre obblighi che non avremmo altrimenti, se non in virtù della *Legge di Cipro sui Servizi e le Attività di Investimento e i Mercati Regolamentati del 2007 (Legge 87(I)/2017)*, della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (rifusione) – Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e/o del Regolamento sui Mercati degli Strumenti Finanziari – Regolamento 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

14.2 Questa **"Politica sui Conflitti di Interesse"** non intende e non crea diritti o doveri per terze parti che non esisterebbero già qualora la **"Politica sui Conflitti di Interesse"** non fosse stata resa disponibile.

14.3 In caso di domande sui **'Conflitti di Interesse'** presso la Società, si prega di indirizzarle al nostro Dipartimento di Conformità: compliance.cy@admiralmarkets.com